

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2146

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORLEO, ALINOVİ, BARGONE, FILIPPINI GIOVANNA, FINOC-  
CHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, PACETTI, PEDRAZZI  
CIPOLLA, STRUMENDO, TRABACCHI, VIOLANTE**

*Presentata il 13 gennaio 1988*

**Speciale elargizioni a favore di categorie, di dipendenti  
pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni  
terroristiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi una sempre più costante attenzione viene dedicata al mondo di coloro i quali avevano caratterizzato gli « anni di piombo ». Ciò richiede un rinnovato sforzo da parte del legislatore che tenga nella giusta considerazione quanti di quella perversa logica furono vittime e segnatamente delle famiglie dei numerosi caduti, colpite non solo negli affetti, ma provate da immani problemi economici e finanziari che la esiguità, ma soprattutto la unicità delle cifre a suo tempo stanziare, non poteva risolvere adeguatamente.

È stato infatti possibile constatare che le elargizioni dello Stato non sempre hanno raggiunto gli effetti sperati, stante la diversa consistenza dei nuclei familiari, soprattutto per quel che concerne i minori il cui avvenire ha subito danni irreparabili.

La cosiddetta « uscita dall'emergenza » che tutti auspichiamo, deve essere favo-

rita anche per il sempre più diffuso bisogno di ritornare ad una serena convivenza civile.

La proposta in questione, infatti, non vuole assolutamente prestarsi ad interpretazioni polemiche, ma intende caratterizzare maggiormente l'azione dello Stato quale soggetto generale di progresso, di giustizia e di avanzamento della società. Non può sfuggire come solo uno Stato attento alle aree di sofferenza possa avere la forza di superare avvenimenti drammatici che non solo sono stati nefasti per molti valorosi dipendenti dello Stato e per alcuni coraggiosi cittadini, ma hanno modificato aspetti istituzionali, incidendo negativamente sui costumi della collettività.

È in questo spirito di consapevolezza e coraggiosa necessità di superare un periodo tormentato del Paese che viene proposta la modifica della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. La speciale elargizione stabilita dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con leggi 28 novembre 1975, n. 624 e 13 agosto 1980, n. 466, viene maggiorata nella percentuale del 30 per cento per ogni congiunto che all'epoca dell'evento faceva parte del nucleo familiare.

### ART. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 si applicano con effetto retroattivo e comunque dalla data in cui si è verificato l'evento.

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con pari riduzione del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.